

# Municipio della Città di Bellinzona

## Dicastero territorio e mobilità

pianificazione del territorio  
licenze edilizie  
sicurezza edilizia e mobilità  
espropriazioni, contributi e catasto

Vicolo Von Mentlen 3  
6501 Bellinzona

## PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI BELLINZONA

### VARIANTI PUNTUALI

### NORME DI ATTUAZIONE

- **modifica articoli 88, 89, 90**
- **aggiornamento tabella EAP**

**ATTO DI PUBBLICAZIONE**  
**dal 3 giugno 2013 al 2 luglio 2013**

**Art. 88 Dimensioni dei vani abitabili**

1. I vani abitabili devono avere un'altezza libera non inferiore a ~~m 2.60~~ ml 2.50. Nessun vano destinato ad abitazione può avere una cubatura inferiore a 20 mc ed una superficie inferiore a mq 8.  
~~Il Municipio può concedere deroghe in caso di climatizzazione solo per quanto riguarda l'altezza.~~
2. I locali destinati a negozio, a ritrovo pubblico, a sala di esposizione, a laboratorio ed i locali affini, ~~non possono~~ devono in nessun caso avere un'altezza non inferiore a m 3.00, riservate le norme federali e cantonali.  
~~Il Municipio può concedere deroghe in presenza di impianti tecnici di aereazione fermo restando la superficie minima.~~
3. Il Municipio può concedere deroghe per quanto riguarda le altezze in caso di ristrutturazioni e ampliamenti di edifici esistenti, ritenuta un'altezza minima di ml 2.30.

**Art. 89 Scale**

1. Le scale devono ricevere luce direttamente dall'esterno o dall'alto ed essere adeguatamente ventilate.
2. Le rampe delle scale ~~non devono avere in nessun caso una larghezza utile inferiore a m 1.10, eccezion fatta per le scale d'accesso alle cantine la cui larghezza minima è di m 1.00 e per le scale di collegamento di locali di un unico appartamento e locali rustici in zona di montagna e nei nuclei dove la larghezza minima è fissata in m 0.80 all'interno di appartamenti o unità abitative devono avere una larghezza di almeno ml 0.90.~~  
Per larghezza utile si intende la misura in luce della scala.  
Per fabbricati con più di 3 piani La larghezza della rampa delle scale comuni a più appartamenti deve essere di almeno m 1.20.  
~~Per questi fabbricati non sono ammesse scale a chiocciola.~~  
Il corrimano del parapetto deve essere ad un'altezza minima di almeno m 1.00. Fa stato la vigente norma SIA n. 358.
3. I vani delle scale con pareti vetrate devono essere protetti al pianerottolo con parapetto od altra misura di sicurezza, avente un'altezza di almeno m 0.90.

**Art. 90 Corridoi**

I corridoi devono essere sufficientemente rischiarati ed avere una larghezza ~~minima~~ di almeno m 1.10 ml 0.90.  
Gli atrii-corridoio comuni a ~~due~~ due o più appartamenti devono avere una larghezza ~~non inferiore a m 1.20~~ di almeno m 1.20.  
Restano riservate le normative vincolanti riguardanti la polizia del fuoco.

Allegato: Tabella delle attrezzature ed d'interesse pubblico EAP

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Mario Branda

Il Segretario:  
Loris Zanni

PIANIFICATRICE (art. 6 LST):  
Fabiola Nonella Donadini

Le modifiche sono indicate nel modo seguente:

~~barrate~~ per le parti stralciate  
sottolineato per le parti nuove